

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
f.to Marco Vittori

**Il Segretario Comunale**  
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
Addì, 21 dicembre 2018

**IL RESPONSABILE**  
dr.ssa Francesca Furlan

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 05.01.2019.

Addì, 21 dicembre 2018

**IL RESPONSABILE**  
f.to dr.ssa Francesca Furlan

---

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale dal 21.12.2018 al 05.01.2019 senza reclami.

Addì, 7 gennaio 2019

**IL RESPONSABILE**  
f.to

---

### **ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Addì, 17 dicembre 2018

**IL RESPONSABILE**  
f.to dr.ssa Francesca Furlan

---

**COMUNE DI SAGRADO**

Provincia di Gorizia

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica**

***OGGETTO: piano di revisione ordinaria delle società partecipate – adempimento art. 20 del D.Lgs. 175/2016 Testo Unico Società Partecipate.***

---

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi scritti recapitati in tempo utile ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti:

- Marco Vittori
- Visintin Simonetta
- Novacchi Matteo
- Visintin Alessandra
- Agliandolo Chiara
- Visintin Michele
- Bertelli Elena
- Massa Luca
- Montini Tiziano
- Ferro Gianluca
- Pelos Sara
- Grion Nevio

Assente giustificato il Consigliere Barbara Perazzi.  
Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.

---

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000.  
Addì, 17 dicembre 2018

Il Titolare P.O.  
Area Amministrativa-Finanziaria  
f.to dr. Paolo Bisanzì

---

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.  
Addì, =====

Il Titolare P.O.  
Area Amministrativa-Finanziaria  
f.to =====

---

Costatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Marco Vittori nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente deliberazione.

**OGGETTO: Piano revisione ordinaria delle società partecipate (adempimento art. 20 del D.Lgs. 175/2016 - Testo unico società partecipate).**

Relazione del responsabile area Finanziaria/Amministrativa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (cd. TUSP), con Deliberazione consiliare n. 38 del 28/09/2017, il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2016, tenuto conto anche delle Linee di indirizzo della Corte dei Conti (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017, al fine di favorire il corretto adempimento relativo alla revisione straordinaria).

Il TUSP prevede all'art. 20, oltre che la revisione straordinaria sopra indicata, anche una revisione annuale delle società, al fine di individuare le partecipazioni che devono essere alienate.

In particolare entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere effettuata la ricognizione delle società partecipate detenute al 31/12/2017 (art. 26 comma 11 TUSP).

In data 23 novembre sono state pubblicate da parte del MEF le linee guida, condivise con la Corte dei conti, aventi per oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie.

Alla data del 31/12/2017 le partecipazioni detenute dal Comune risultavano modificate con l'accettazione delle quote APT e SAF avvenute con deliberazione 50 e 51 del Consiglio Comunale di data 15/12/2017: per APT tali quote non sono state inserite nel libro dei soci prima del 31/12/2017, pertanto verranno inserite nella ricognizione 2018; mentre SAF le ha iscritte in data 22/11/2017.

Inoltre, ai sensi delle linee guida appena pubblicate, la quota di APT partecipata tramite IRIS va inserita tra le società direttamente partecipate

Società direttamente partecipate

1. GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari allo 0,83%);
2. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione (quota di partecipazione pari al 2,10%);
3. IRISACQUA Società a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari al 2,08%);
4. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari al 2,09%).
5. SAF (Autoservizi FVG) Società per azioni (quota di partecipazione pari al 0,02%).

Relativamente alle società partecipate indirettamente, ma oggetto di revisione in quanto partecipata tramite IRIS, anche se non vi è un controllo cd. "solitario", vi è un controllo "congiunto" da parte di tutti i soci Enti locali, tra cui anche il Comune di Sagrado:

1. APT (Azienda Provinciale Trasporti) Società per azioni, partecipata tramite IRIS in liquidazione (partecipazione del Comune in IRIS pari al 2,08%) con una quota di partecipazione quindi pari al 0,37%

Relativamente alle società partecipate indirettamente, ovvero tramite società/Enti non di controllo, al 31/12/2017 la situazione è la seguente:

1. AMEST Srl in liquidazione, partecipata indirettamente tramite IRIS in liquidazione, ha concluso nel corso del 2017 la procedura di liquidazione ed è stata cancellata dal Registro delle imprese.

Rilevato quanto sopra, tenuto conto dei contenuti della suddetta Revisione straordinaria citata e delle variazioni intervenute successivamente, è stata condotta un'analisi sulle singole società partecipate, sulla base dei criteri contenuti negli articoli 20 e 4 del TUSP.

In particolare l'art. 20 dispone specifici parametri di valutazione di ogni singola partecipazione:

Al fine di agevolare la lettura del provvedimento si riportano le parti di interesse dell'art. 20, mentre si rinvia ad uno specifico allegato gli altri articoli richiamati (Allegato 2):

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Le risultanze dell'analisi sono contenute nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato 1), articolato nelle singole schede compilate, a cui si rinvia.

Rispetto ad alcuni profili, emersi nell'ambito della revisione straordinaria, si rileva quanto segue:

- la società GAL CARSO – LAS KRAS non ha proseguito l'operazione di trasformazione in consorzio misto (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), mantenendo la forma societaria, in funzione di una possibile lettura della norma, alla luce dell'interpretazione dell'art. 4, comma 6, del TUSP, avvenuta con nota dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), che consentirebbe una deroga di applicazione del TUSP (decreto di attuazione della Legge di riforma della P.A. - L 124/2015) per i GAL. Ciò in quanto è stata valorizzata la tipologia di società dei Gruppi di Azione Locale contenuta nel regolamento sui fondi comunitari;

L'art. 4, comma 6, del TUSP, fa salva "la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014".

Con nota interpretativa dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, è stato chiarito che l'art. 4 del TUSP citando espressamente

i GAL, consente alle suddette tipologie di enti, di proseguire nell'attività anche nella forma societaria.

- la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione, prosegue la procedura di liquidazione;

Si rileva che l'art. 26 del TUSP al comma 12- quinquies dispone una normativa di carattere transitorio e fissa la soglia di fatturato medio a cinquecentomila Euro, anziché ad un milione di Euro, quale parametro di valutazione.

Considerato che la disposizione indica espressamente il triennio 2015-2017 e 2016-2018 per la revisione ordinaria, si ritiene di ricadere ancora ad oggi nella disciplina del periodo transitorio;

Considerato che il Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, può mantenere società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (cd. Vincolo di scopo);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 (cd. vincolo di attività);

Tenuto conto che ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui al comma 2 (società con dipendenti in numero inferiore agli amministratori, società con fatturato inferiore a 500.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. d) e art. 26, c. 12-quinquies, ect...);

Ciò premesso e come da analisi effettuate si propone il mantenimento delle partecipazioni detenute.

**Come per la revisione straordinaria, anche l'esito della Revisione ordinaria dovrà essere:**

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4 del T.U.S.P, che per il Comune è competente la sezione regionale di controllo;
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al **Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "Partecipazioni" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;**
- pubblicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (cd FOIA) sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai "Provvedimenti".

Considerata che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 149 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa.

Illustra il Sindaco, non ci sono interventi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;
- Visto il TUEELL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;
- Vista la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;
- Viste le "linee guida del dipartimento del tesoro – corte dei conti revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 d.l. n. 90/2014".
- Viste le società partecipate del Comune di Sagrado in via diretta ed in via indiretta tramite società/organismi controllati ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 e smi ;
- Rilevata la necessità di provvedere alla revisione ordinaria entro i termini di legge;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato 1)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta secondo la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;
- Visto il Bilancio di previsione 2018 -2020;
- Considerato che per il proponente non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, da parte del Titolare di P.O. Area Amministrativa Finanziaria, reso ai sensi dell'art.147/bis del DLgs 267/00, così come modificato dal D.L. 174/12 convertito in Legge 213/12;

Con voti, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

## DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, accertandole come da Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a cui si rinvia;
- 2) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui Allegato 1), eccezion fatta per IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni già in liquidazione;
- 3) di prendere atto che la società consortile GAL CARSO – LAS KRAS ha ritenuto di non proseguire nell'operazione di trasformazione in consorzio misto (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), mantenendo la forma societaria, in funzione di una possibile lettura della norma, alla luce dell'interpretazione dell'art. 4, comma 6, del TUSP, avvenuta con nota dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, che consentirebbe

una deroga di applicazione del TUSP (decreto di attuazione della Legge di riforma della P.A. - L 124/2015) per i GAL;

4) di dare atto che la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione prosegue la procedura di liquidazione già avviata;

5) di prendere atto che il Comune di Sagrado è divenuto socio nel 2017 della seguente società:

- Autoservizi F.V.G. S.P.A.-SAF -;

6) di prendere atto che il Comune di Sagrado è divenuto socio nel 2018 della seguente società:

- APT (Azienda Provinciale Trasporti) S.P.A.

che nel 2017 è stata partecipata solo indirettamente, attraverso la società IRIS (in liquidazione), ma che la stessa alla data del 31/12/2017 non aveva ancora iscritto nel libro dei Soci il Comune di Sagrado;

6) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi;

7) di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero **al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "Partecipazioni" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;**

8) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi;

Con separata votazione, con voti, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, favorevoli unanimi, espressi in forma palese, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni di cui in premessa.